



Alla Direzione Edilizia
Responsabili Tecnici ed Amministrativi
Istruttori Tecnici ed Amministrativi

Ai Municipi da I a XV
Direzioni Tecniche

Oggetto: Chiarimenti relativi alla conclusione dei procedimenti inerenti i Permessi di Costruire e dei correlati termini di efficacia temporale.

Il Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 380/2001 è *rilasciato* al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

Assume rilevante importanza quella di individuare, con certezza, la decorrenza dei termini per stabilire l'efficacia temporale e l'eventuale decadenza del Permesso di Costruire, rinvenibili nell'art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001, che prescrive per la data di inizio lavori, il termine *"non superiore ad un anno dal rilascio del titolo"*.

Il termine *"rilascio"* può essere letto sia come *"data di emanazione"* che come *"data di effettiva consegna/notifica"* del provvedimento al Soggetto legittimato. Dalla lettura della norma (art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001), ove il legislatore avesse voluto dare il significato di rilascio come emanazione, nel testo avrebbe utilizzato il termine *"data di adozione"* del titolo.

La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, che in prevalenza, ritenendo il Permesso di Costruire un provvedimento *"ricettizio"*, si perfeziona solo con la sua comunicazione agli interessati (in ultimo TAR, Campania – Napoli, Sez. VIII sentenza 04.02.2013 n 666).

Tutto quanto sopra esposto, al fine di ottimizzare i tempi sottesi al procedimento di che trattasi, definita l'istruttoria tecnica, gli Uffici Amministrativi provvedono con l'urgenza del caso (entro 15 giorni dal ricevimento della pratica, atteso che i termini per la conclusione dell'intero procedimento sono quelli fissati dall'art. 20 commi 3, 6 e 7 d.P.R. 380/2001), a terminare l'istruttoria amministrativa, mediante comunicazione protocollata e trasmessa alla parte privata, degli importi relativi al Contributo di Costruzione ed eventuali altri Oneri, dello schema di atto d'obbligo se necessario, ecc., riportando nella stessa comunicazione il termine di 30 giorni per effettuare il deposito dei documenti atti a completare e definire il procedimento edilizio. Decorsi, quindi, 30 giorni dalla suddetta comunicazione, il procedimento sarà da intendersi archiviato d'Ufficio per improcedibilità, ai sensi dell'art. 2 della L.n. 241/1990, con la possibilità da parte privata di ripresentare nuova domanda di Permesso di Costruire.

Successivamente al fine di facilitare la definitiva conclusione del procedimento - ossia mediante il *"rilascio"* del Permesso di Costruire ovvero il diniego dello stesso -, si rappresenta che sarà preventivamente comunicato il relativo esito all'indirizzo di posta elettronica certificata del Soggetto legittimato (Richiedente), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata del Professionista Tecnico incaricato da parte privata (riportati nell'apposita modulistica), presso il quale ha eletto domicilio. Si informa altresì che decorsi 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del detto preavviso di comunicazione contenente l'invito al ritiro del provvedimento finale, lo stesso sarà archiviato, intendendolo come ritirato dalla data¹ di ricevimento della stessa notifica di comunicazione e previa consegna da parte privata, entro il medesimo termine, di apposita marca da bollo, ovvero archiviato privo di efficacia, in assenza di consegna sempre da parte privata nel medesimo termine dell'apposita marca da bollo.

Il Direttore
Cinzia Esposito

¹ Dalla data di notifica, quindi, decorrono i tempi di efficacia temporale previsti dall'art. 15 comma 2 del d.P.R.